

Città di Boves

REGOLAMENTO

PER

*ADUNANZE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE
COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI*

*Approvato con deliberazione del C.C. n° 33 del 12.06.92
Modificato con deliberazioni del C.C. n° 8 e 9 del 06.03.96 (Art. 51)*

I N D I C E

T I T O L O I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

C A P O I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.	Consiglieri comunali	pag. 5
Art. 2.	Prime sedute del Consiglio - Consi- gliere anziano	pag. 5
Art. 3.	Primi adempimenti del Consiglio	pag. 6

C A P O II I GRUPPI CONSILIARI

Art. 4.	Composizione	pag. 6
Art. 5.	Costituzione	pag. 6
Art. 6.	Notizie sulla costituzione	pag. 7
Art. 7.	Conferenza dei capi-gruppo	pag. 7

T I T O L O I I
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

C A P O I
SESSIONI E SEDUTE

Art. 8.	Sede riunioni	pag. 7
Art. 9.	Convocazione	pag. 8
Art. 10.	Modalità della convocazione	pag. 8
Art. 11.	Seduta prima convocazione	pag. 9
Art. 12.	Seduta seconda convocazione	pag. 10
Art. 13.	Ordine del giorno	pag. 10
Art. 14.	Sedute - Adempimenti preliminari	pag. 10
Art. 15.	Pubblicità e segretezza	pag. 11

C A P O I I
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 16.	Ordine durante le sedute	pag. 11
Art. 17.	Sanzioni disciplinari	pag. 12
Art. 18.	Tumulto in aula	pag. 12
Art. 19.	Comportamento del pubblico	pag. 12
Art. 20.	Mozione d'ordine	pag. 13
Art. 21.	Ordine della discussione - Fatto personale	pag. 13
Art. 22.	Durata interventi	pag. 13
Art. 23.	Questioni pregiudiziali e sospensive .	pag. 14
Art. 24.	Verifica numero legale	pag. 14
Art. 25.	Votazione	pag. 15
Art. 26.	Irregolarità nella votazione	pag. 15
Art. 27.	Verbalizzazione riunioni	pag. 15
Art. 28.	Diritti dei consiglieri	pag. 16
Art. 29.	Revoca e modifica deliberazioni	pag. 16
Art. 30.	Segretario - Incompatibilità	pag. 16

C A P O III

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 31.	Diritto all'informazione dei Consiglieri	
Art. 32.	Interrogazioni	pag. 16
Art. 33.	Svolgimento delle interrogazioni	pag. 17
Art. 34.	Interpellanze	pag. 17
Art. 35.	Svolgimento delle interpellanze	pag. 18
Art. 36.	Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni	pag. 18
Art. 37.	Mozioni	pag. 18
Art. 38.	Svolgimento delle mozioni	pag. 19
Art. 39.	Emendamenti alle mozioni	pag. 19
Art. 40.	Votazione alle mozioni	pag. 19

T I T O L O III

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 41.	Istituzione	
Art. 42.	Costituzione	pag. 20
Art. 43.	Notizie sulla costituzione	pag. 20
Art. 44.	Insediamiento	pag. 20
Art. 45.	Convocazione	pag. 21
Art. 46.	Funzionamento - Decisioni	pag. 21
Art. 47.	Segreteria - Verbalizzazione	pag. 21
Art. 48.	Commissioni speciali	pag. 22
Art. 49.	Commissioni comunali permanenti	pag. 22
Art. 50.	Svolgimento dell'attività delle commissioni comunali	pag. 22
Art. 51.	Partecipazione alle commissioni	pag. 23

T I T O L O I V
P R O C E D U R E P A R T I C O L A R I

Art. 52.	Proposta di mozione di sfiducia costruttiva - Revoca e sostituzione degli assessori	pag. 24
Art. 53.	Decadenza dalla carica di consigliere comunale	pag. 24
Art. 54.	Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione	pag. 24

T I T O L O V
D I S P O S I Z I O N I F I N A L I

Art. 55.	Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione	pag. 25
----------	---	---------

T I T O L O I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

C A P O I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.

Art. 2

Prima seduta del Consiglio
Consigliere anziano

1. Il Consiglio comunale tiene la sua prima seduta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Consigliere anziano.

2. E' Consigliere anziano il consigliere più anziano di età.

3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Consigliere anziano, va contestualmente partecipato al Prefetto ed al Comitato Regionale di Controllo.

Art. 3

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella sua prima seduta, il Consiglio comunale procede, subito dopo la convalida degli eletti, alla elezione del Sindaco e della Giunta, con le modalità di cui all'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto.

C A P O I I

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 4

Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I Consiglieri, che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

3. I Consiglieri, che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surrogazione.

4. I Consiglieri, che intendono aderire ad un diverso gruppo, debbono darne immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.

Art. 5

Costituzione

1. Ogni Gruppo consiliare si ha per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta, alla Segreteria del Comune, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo procede alla elezione del Capo-Gruppo.

2. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art. 6

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 7

Conferenza dei capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-Gruppo, costituiti ai sensi dell'art. 5, è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta comunale o a richiesta di uno o più Capi-Gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale, nonchè per l'esame preliminare di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

T I T O L O I I

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

C A P O I

SESSIONI E SEDUTE

Art. 8

Sede riunioni

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta. In caso di sua assenza o impedimento è presieduto dall'assessore al-

l'uopo delegato che ne assume le funzioni; in assenza di quest'ultimo le funzioni del Sindaco sono assunte dal più anziano degli assessori presenti alla seduta.

2. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo civico; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione della Giunta, su proposta del Sindaco, che deve informare i consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 9

Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che fissa il giorno dell'adunanza.

2. Può essere riunito in via straordinaria, ferme restando le competenze del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune nonché per deliberazione della Giunta Comunale, che in tal caso fissa il giorno della riunione.

3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda da parte dei consiglieri.

4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

5. Può infine, con le modalità di cui all'art. 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, essere riunito dall'organo regionale di controllo quando sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Per le riunioni di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, il Sindaco deve partecipare al Prefetto ed al Comitato Regionale di Controllo il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

Art. 10

Modalità della convocazione

1. La convocazione dei consiglieri e degli eventuali assessori non fecenti parte del Consiglio va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da notificarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione.

2. Può essere spedito a mezzo raccomandata ai consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatta formale comunicazione al Segretario comunale.

3. L'avviso, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione;
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.
5. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
7. Con la trasmissione degli avvisi di convocazione e dell'elenco degli argomenti da trattare, si intende che i documenti relativi sono a disposizione dei consiglieri presso la segreteria comunale.
8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 11

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Ma alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro consiglieri.
2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse; gli stessi sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi dal prendere parte alla votazione.
3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione e gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Art. 12

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 10.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei modi di cui al precedente art. 10.

Art. 13

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco, alla Giunta Municipale e ad un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 9.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14

Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Successivamente ogni consigliere può chiedere la parola, di norma all'inizio della seduta, per celebrazioni, commemorazioni, comunicazioni di particolare importanza e può parlare per non più di dieci minuti. Il Sindaco ha, peraltro, la facoltà di togliere la parola all'oratore ove questi passi a trattare argomenti estranei alla celebrazione, commemorazione o comunicazione stessa. Comunque, a richiesta dell'oratore o di altro Consigliere, il Sindaco deve appellarsi al Consiglio per l'approvazione o meno del suo provvedimento. Il Consiglio vota, senza discussione, per alzata di mano.

3. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita che ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. La conseguente votazione per l'approvazione dei medesimi ha luogo per alzata di mano.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

5. Successivamente si procede allo svolgimento di eventuali interrogazioni ed interpellanze.

Art. 15

Pubblicità e segretezza

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatte eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.

2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

C A P O II

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 16

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 17

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole offensive o sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio l'allontanamento del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo di trattazione dell'argomento in discussione. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'espulsione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 18

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 19

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 20

Mozione d'ordine

1. Per mozione d'ordine si intende un richiamo alla legge, o un rilievo sul modo o sull'ordine col quale sia stata posta la questione dibattuta, oppure un'osservazione sul modo di votazione. Su di essa decide il Sindaco. Se la sua decisione non è accettata dal proponente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 21

Ordine della discussione Fatto personale

1. Su ciascun argomento all'ordine del giorno ogni Consigliere può prendere la parola una volta sola con successivo diritto di replica. Successivamente il Consigliere può avere ancora la parola solo per mozione d'ordine, per dichiarazione di voto o per fatto personale, ma in quest'ultimo caso deve specificare il fatto personale.

2. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta od il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di dieci minuti.

Art. 22

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Consiglio ed al Sindaco.

2. Il Consigliere che ha ottenuto la parola non può parlare per più di venti minuti, salvo i diversi limiti di tempo stabiliti nei casi di cui ai successivi commi. Il Consigliere che intende leggere il proprio intervento non può superare i quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale. Prima di passare alla votazione è consentito ai Consiglieri Capi Gruppo di fare dichiarazioni di voto di durata non superiore ai cinque minuti. Le comunicazioni del Sindaco all'inizio di seduta non possono superare i trenta minuti.

3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Sindaco richiama il Consigliere che in modo evidente si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

Art. 23

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio le respinga a maggioranza.

4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i dieci minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

6. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori, e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

7. Ove il Consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 24

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 25

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti; non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che si astengono e coloro che escano dalla sala prima della votazione.

5. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

6. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 26

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 27

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 14 e sono firmati dal Sindaco-presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

Art. 28

Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo se espressamente lo richiede.

Art. 29

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 30

Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante, salvo che le funzioni di segretario non siano svolte dal Vice Segretario.

C A P O III

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 31

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli en-

ti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco e dell'apposito regolamento.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone, con provvedimento motivato.

3. Hanno infine diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art. 45 - comma secondo, lettere a), b) e c) - della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 45 citato.

Art. 32

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state discusse.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni ed in tal caso non verrà discussa in Consiglio.

Art. 33

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata, previa lettura del testo delle stesse. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a dieci minuti; nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri la replica spetta a ciascun firmatario per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno.

3. L'assenza dell'interrogante comporta la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione, salvo che l'interrogante stesso abbia manifestato diversa volontà.

Art. 34

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.

2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state discusse.

Art. 35

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a dieci minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto; nel caso l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri la replica spetta a ciascun firmatario per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno.

3. L'assenza dell'interpellante comporta la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza, salvo che l'interrogante stesso abbia manifestato diversa volontà.

4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 36

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a dieci minuti. Nel caso l'interrogazione o l'interpellanza siano state

presentate da più consiglieri la replica spetta a ciascun firmatario per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno.

Art. 37

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco di norma in tempo utile per essere inserita all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Art. 38

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta, tranne il caso in cui la mozione è volta a modificare il contenuto di un argomento all'ordine del giorno.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione i consiglieri possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 39

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 40

Votazione delle mozioni

1. La mozione viene messa a votazione nel suo complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza dei votanti.

T I T O L O III

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 41

Istituzione

1. Il Consiglio comunale stabilisce, a mente dell'art. 25 dello Statuto, il numero delle commissioni consiliari permanenti, determinando, in pari tempo, la competenza per materia e la composizione di ciascuna commissione.

2. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale.

3. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 42

Costituzione

1. Le commissioni sono formate a rappresentanza proporzionale dei gruppi presenti in consiglio ed i relativi membri vengono nominati dal Consiglio stesso.

2. Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei consiglieri designati.

Art. 43

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.

3. L'elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 44

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta elezione del Presidente e del Vice-Presidente di ciascuna commissione.

Art. 45

Convocazione

1. Il Presidente, anche di intesa con il Vice-presidente, convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. La Giunta od il Consiglio Comunale possono richiedere l'inserimento all'ordine del giorno di specifici argomenti.

3. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

4. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 46

Funzionamento - Decisioni

1. Il commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un consigliere del suo stesso gruppo.

2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei commissari assegnati.

3. Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei commissari presenti.

Art. 47

Segreteria - Verbalizzazione

1. Il Segretario della Commissione è il Segretario Comunale o un dipendente designato dal medesimo. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 48

Commissioni speciali

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 26 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali o di inchiesta, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.

3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 49

Commissioni comunali permanenti

1. Il Consiglio Comunale, allo scopo di attuare i propositi di partecipazione della popolazione alla gestione della cosa pubblica, può istituire Commissioni formate da consiglieri ed anche da semplici cittadini, delle quali il numero, la composizione e la regolamentazione di competenze e di funzionamento sono stabiliti con appositi atti per ogni quinquennio di amministrazione e per la durata di esso.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei successivi non sono applicabili alle Commissioni comunali formate in forza di disposizioni legislative.

Art. 50

Svolgimento dell'attività delle commissioni comunali

1. Le Commissioni consiliari di cui all'art. 49 sono, in ogni caso, presiedute dal Sindaco oppure da un Assessore o da un Consigliere da lui delegato.

2. Le adunanze delle Commissioni non sono valide se non interviene la maggioranza assoluta dei membri che le compongono.

3. Le relazioni e pareri emessi devono essere motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ai dissenzienti il diritto di presentare una relazione di minoranza.

4. Le relazioni ed i pareri di cui al comma precedente hanno carattere consultivo e non possono per nulla vincolare il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni.

Art. 51

Partecipazione alle commissioni

1. Il Sindaco ed i consiglieri hanno diritto a partecipare alle sedute delle Commissioni Comunali, senza diritto di voto.

2. Le sedute delle Commissioni Comunali sono pubbliche, il pubblico può partecipare senza diritto di parola nè di voto. Prima della seduta i cittadini e le associazioni possono far pervenire al Sindaco o al presidente della Commissione proposte in merito agli argomenti all'ordine del giorno. Le sedute comunque non possono essere pubbliche quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le consistenze patrimoniali, le attitudini e la moralità delle persone.

3. La convocazione delle Commissioni Comunali recante la data, l'ora e l'ordine del giorno deve essere esposta all'Albo Pretorio del Comune almeno 24 ore prima della riunione della commissione stessa.

T I T O L O I V
P R O C E D U R E P A R T I C O L A R I

Art. 52

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva
Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia costruttiva.

Art. 53

Decadenza dalla carica
di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di inleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Art. 54

Adempimenti in ordine ai diritti
di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art. 7, quarto comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

T I T O L O V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55

Disposizioni finali
Entrata in vigore - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 27 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Viene pubblicato all'albo pretorio per quindici consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, ripubblicato per ulteriori quindici giorni.
4. Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.
5. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.